



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE
ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class 34.19.04/fasc. ABAP 459

Allegati: 11

Roma, vedi intestazione digitale

All

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

All

Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e
del mare -Direzione generale
per la crescita sostenibile
e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di
valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

Alla

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:

[ID_VIP 4100] CASALVECCHIO DI PUGLIA (FG): impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a 33,6 mW, sito nel comune di Casalvecchio di Puglia (FG) e relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel comune di Torremaggiore (FG).

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: Renvico Italy S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

E.p.c.

All

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
segreteria.capogab@pec.minambiente.it



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

di



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Al

**Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di
verifica ambientale VIA-VAS**
ctva@pec.minambiente.it

Al

**Servizio II - Scavi e tutela del
patrimonio archeologico**
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Alla

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
Paesaggio per le province di
Barletta, Andria, Trani e Foggia**
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Alla

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio del Molise**
mbac-sabap-mol@mailcert.beniculturali.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali" ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato presso la Corte dei Conti al n. 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla G.U. 16 del 21/01/2020, entrato in vigore il 05/02/2020, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO che l'ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO che la Renvico Italy S.r.l., con nota REN-SVI-MAVIA-L-18-003 del 29.05.2018 ha presentato l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D. Lgs. 104/2017, relativa al progetto di un impianto eolico costituito da 8



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V

aerogeneratori ciascuno da 4,2 MW, per una potenza complessiva di 33,6 MW e le necessarie opere e infrastrutture accessorie per la connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN). Il progetto è localizzato nei territori comunali di Castelvecchio di Puglia (FG) ai confini con i Comuni di Casalnuovo Monterotaro, Castelnuovo della Daunia, e Pietramontecorvino Torremaggiore, quest'ultimo direttamente interessato dal passaggio del cavidotto interrato;

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.R.U. 13726 del 14/06/2018, dopo aver verificato la conformità della documentazione presentata con la suddetta istanza di VIA dalla Società proponente ha provveduto a comunicare l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web e la procedibilità dell'istanza;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 17920 del 3/07/2018, ha chiesto alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio competenti e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 6385 del 18/07/2018, ha espresso il parere di competenza dopo aver esaminato la documentazione progettuale pubblicata, che si riparta integralmente:

< In riferimento a quanto in oggetto, questa Soprintendenza, visionata la documentazione progettuale depositata sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fa rilevare che, tra gli elaborati disponibili sulla citata piattaforma web, manca un'analisi ed una valutazione degli impatti potenziali dell'intervento sul patrimonio archeologico, analisi prevista nelle "Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006".

Si richiede pertanto la Carta Archeologica del Rischio redatta secondo la metodologia afferente la procedura Viarch.

Si segnala altresì a codesta Direzione Generale che presso la Provincia di Foggia - Settore Ambiente è in fase di Valutazione Impatto Ambientale un parco eolico composto da n. 5 aerogeneratori in ditta STUDIO 1 ENERGY, depositato presso lo Sportello Telematico Provincia di Foggia in data 06-03-2017 prot. 13457 (codice pratica 2017/00015/VIA) che, dalla verifica cartografica, risulta sostanzialmente sovrapporsi all'impianto della RC Wind srl in VIA statale.>;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con successiva nota prot. n. 22848 del 31/08/2018, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, ha richiesto all'autorità competente di acquisire dalla Società proponente taluni approfondimenti e integrazioni alla documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, più precisamente:

< 1. La documentazione presentata dalla Società è mancante dell'analisi e della valutazione dei probabili impatti dell'intervento proposto sul patrimonio archeologico, quale parte del patrimonio culturale, come prevista nell'Allegato VII alla Parte Seconda Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale. Pertanto la documentazione dovrà essere integrata con il seguente elaborato:

-Carta Archeologica del Rischio, secondo quanto previsto nelle "Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. n.152/2006".

2. L'area di analisi degli impatti generati dall'intervento sul patrimonio culturale (archeologico, architettonico e paesaggistico), secondo quanto previsto dalle "Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010 (punto 14.9, lett. c), indicato al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida, comprende anche il territorio del Molise; pertanto l'analisi dovrà essere estesa anche a tale territorio. In riferimento al patrimonio culturale di cui al D.Lgs 42/2004 ed alle segnalazioni archeologiche e architettoniche presenti in detta area, come riportati nelle cartografie del PPTR, devono essere predisposte delle significative fotosimulazioni finalizzate a verificare gli impatti dell'intervento su detto patrimonio.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

09/12/2020
Di



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Dovranno comunque essere meglio evidenziati i beni culturali sottoposti alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 ricadenti nell'area stessa.

3. Analogamente a quanto rappresentato nel punto precedente, l'analisi degli impatti cumulativi dovrà essere estesa al territorio molisano compreso nell'area di analisi sopra detta.

4. Si prende atto che nell'analisi degli impatti cumulativi predisposta dalla Società Renvico Italy S.r.l. si è tenuto conto dell'ambito distanziale come definito dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti". Considerato comunque che la Regione Puglia, con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, in particolare indicando al paragrafo "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" come verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori e ritenuto necessario, a completamento di quanto già trasmesso, che venga verificato che "il cumulo prodotto dagli impianti presenti" nell'AVI non interferisca con le regole di riproducibilità delle invariabili strutturali come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR, si chiede di integrare la documentazione progettuale con elaborati secondo quanto sopra indicato, e dettagliatamente riportato nel paragrafo "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario", di cui all'allegato alla D.D. n. 162/2014.>

CONSIDERATO che in data 29/11/2018 è stato effettuato un sopralluogo convocato dalla Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS, con nota n. CTVA-2018-4046 del 19/11/2018;

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA/003109 del 07/02/2019, ha trasmesso alla Società proponente la richiesta di integrazioni di questa Direzione generale, unitamente a quella formulata dalla la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con nota CTVA/298 del 29/01/2019, invitando il proponente a fornire detta documentazione integrativa;

CONSIDERATO che con Delibera della Giunta Regionale n. 1869 del 14/10/2019 la Regione Puglia ha formulato il proprio parere negativo alla realizzazione dell'impianto eolico in esame, in conformità al parere reso dal Comitato regionale e alle posizioni espresse dagli Enti territoriali e soggetti con competenza in materia ambientale coinvolti;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 13901 del 16/05/2019 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato che la società Renvico Italy S.r.l., in data 13/05/2019, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, pubblicata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nuovo avviso al pubblico, sulla piattaforma web dedicata, al seguente indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1799/3175?RaggruppamentoID=122&pagina=4>;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 14650 del 27/05/2019, ha chiesto alle Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competenti e al Servizio II di questa Direzione generale di esaminare le integrazioni trasmesse dalla società proponente e pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fornendo poi nuove e definitive valutazioni sul progetto di cui trattasi, alla luce della documentazione integrativa trasmessa;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia, ricevuti ed esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché la documentazione integrativa, con nota prot. n. 6676 del 01/08/2019, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale che di seguito si riporta integralmente:

<In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V del 27.05.2019 prot. 14650-P, acquisita in atti in data 28.05.2019 prot. 4505 e alla successiva nota di sollecito prot. 19935-P del 18.07.2019, acquisita in



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

atti in pari data al prot. n. 6316, esaminata la documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, si fornisce il parere di competenza. Preliminarmente si ritiene doveroso richiamare quanto già segnalato a codesto Servizio V con precedente nota prot. 6385 del 18.07.2018 relativamente ad un procedimento di V.I.A. provinciale in ditta STUDIO 1 ENERGY per la realizzazione di un parco eolico la cui istanza è stata depositata presso lo Sportello Telematico Provincia di Foggia in data 06.03.2017 prot. 13457 (codice pratica 2017/00015/VIA) che risulta sostanzialmente interessare la medesima area dell'impianto in esame (al riguardo, si allega una corografia dell'impianto proposto dalla Studio 1 Energy).

Tale procedimento si è chiuso con Determina Dirigenziale n.649 del 16.04.2019 di parere negativo sulla procedura di VIA. Avverso tale determina, inclusiva del parere negativo di questa Soprintendenza, è stato proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Bari, tuttora pendente.

L'impianto proposto dalla RENVICO ITALY srl è costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,2 MW, con altezza al mozzo di 166 mt e diametro del rotore di 150 mt, per un'altezza complessiva pari a 241 mt. La potenza complessiva del parco proposto è pari a 33,6 MWe. Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto vanno valutati nell'ambito di un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che, nel caso specifico, risulta di 12 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b).

Descrizione geografico-paesaggistica dell'area d'intervento

L'impianto è proposto nella figura territoriale denominata Lucera e le Serre dei Monti Dauni, caratterizzata dal sistema delle serre del Subappennino che si elevano gradualmente dalla piana del Tavoliere. Si tratta di una successione di rilievi dai profili arrotondati e dall'andamento tipicamente collinare, intervallati da vallate ampie e poco profonde in cui scorrono i torrenti provenienti dal subappennino. I centri maggiori della figura si collocano sui rilievi delle serre che influenzano anche l'organizzazione dell'insediamento sparso. Assi stradali collegano i centri maggiori di questa figura da nord a sud, mentre gli assi disposti lungo i crinali delle serre li collegano ai centri dei Monti Dauni ad ovest. Le forme di utilizzazione del suolo sono quelle della vicina pianura, con il progressivo aumento della quota si assiste alla rarefazione del seminativo che progressivamente si alterna alle colture arboree tradizionali (vigneto, oliveto, mandorleto). Il paesaggio agrario è dominato dal seminativo. Tra la successione di valloni e colli, si dipanano i tratturi della transumanza utilizzati dai pastori che, in inverno, scendevano verso la più mite e pianeggiante piana.

L'invariante rappresentata della distribuzione dei centri sui crinali, e dalla relativa articolazione dell'insediamento sparso, appare indebolita dalla tendenza alla creazione di frange di edificato attorno ai centri stessi che indebolisce la possibilità di lettura delle strutture di lunga durata; il sistema "a ventaglio" dei centri che si irradia dal Subappennino è indebolito dall'attraversamento di infrastrutture che lo interrompe. Forte è l'alterazione delle visuali determinata dalla realizzazione di impianti di eolici.

Compatibilità con indirizzi, direttive e prescrizioni di base della vigente pianificazione paesaggistica e ulteriori tutele.

Si rilevano alcune interferenze del progetto con aree sottoposte a vincolo paesaggistico e tutelate ex lege D.Lgs. n. 42/2004, ed in particolare parti del **cavidotto** interessano aree tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. c) "Corsi d'acqua pubblici" denominate "Vallone del Finocchio e Vallone di Foraggiane" e "Vallone di San Pietro".

Inoltre, gli **aerogeneratori** sono localizzati in prossimità di aree ad elevata valenza ambientale e paesaggistica tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004. Nello specifico:

- il parco eolico è localizzato in un'area caratterizzata dalla presenza di aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. C "Corsi d'acqua pubblici", denominati "Vallone del Finocchio e Vallone di Foraggiane" e "Vallone di San Pietro", "Vallone Passo di Bove" e "Canale della Botte";
- l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico è a pochi metri dal "Regio Tratturo Celano Foggia" e dal "Regio Braccio Nunziatella Stignano", area tutelate per legge ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. M "Tratturi".



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Si rileva, inoltre, che:

- l'impianto eolico è localizzato a meno di 1.000 metri da un'area individuata come componente culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA, nello specifico Insieme Abitativo/Residenziale di età arcaica e classica denominato "Masseria Finocchito";
- l'impianto eolico è localizzato ad una distanza di 2 km circa dal centro abitato di Casalvecchio di Puglia;
- l'impianto eolico è localizzato a meno di 570 metri dalla zona Archeologica denominata "Convento diruto" e sue aree contermini, tutelata ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. M;
- l'impianto eolico è inserito in un'area nel cui bacino di visibilità di 10 km si rilevano numerosi impianti eolici e fotovoltaici già realizzati e/o autorizzati;

Criticità dell'impianto in relazione al Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR)

Il parco eolico risulterebbe tralasciato dal Vincolo Archeologico Convento diruto, di cui al Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. M, in corrispondenza di una componente dei valori percettivi, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Strade a valenza paesaggistica" distante meno di 670 m, per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA, nello specifico Strada Provinciale 105;

L'area interessata dalla realizzazione delle torri eoliche è caratterizzata dalla presenza di numerose aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. C "Vallone del Finocchio e Vallone di Foraggiane" e "Vallone di San Pietro", "Vallone Passo di Bove" e "Canale della Botte";

Il cavidotto interrato interessa l'area annoverata tra i Beni Paesaggistici del PPTR come "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche", nello specifico "Vallone del Finocchio e Vallone di Foraggiane" e "Vallone di San Pietro", sottoposta alle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR;

L'area interessata dalla realizzazione delle torri eoliche è caratterizzata dalla presenza di numerose aree individuate come una componenti culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA, nello specifico Masseria Mancini, Masseria Calzone, Masseria Celozzi 2, Masseria la Mezzana, Masseria Tirri, Masseria Zuppetta, Masseria Tufarolo, Masseria Andreana 2, Masseria Trotta, Masseria De Luca, Masseria Celozzi, Masseria Buonamico, Masseria Ruta, Masseria Culnio, Masseria Simone, Masseria Andreana, Masseria Sculgola, Masseria Andreani, Masseria Palese, Masseria Finocchito.

Si consideri quanto indicato dal D.M. del 10 Settembre del 2010 - Allegato 4 - Punto 3 che impone di esaminare gli effetti visivi distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, nella fattispecie un'area avente buffer di circa 8,30 chilometri (50 x 166 metri).

Valutando gli impianti nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inseriscono e attraverso l'interferenza dei vincoli esistenti con le singole parti dello stesso, si ritiene di non poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici in quanto l'impianto risulta nel complesso in contrasto con le Linee Guida 4.4.1 del PPTR e con gli obiettivi di qualità predisposti dalle specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 5.3 (Tavoliere) - Sezione C2 dello stesso.

Infatti, inserendosi in un paesaggio agrario caratterizzato da visuali aperte dominate da vasti seminativi e pascoli, nonché da corsi d'acqua pubblica "Vallone del Finocchio e Vallone di Foraggiane" e "Vallone di San Pietro", "Vallone Passo di Bove" e "Canale della Botte", da tratturi della transumanza ("Regio Tratturo Celano Foggia" e dal "Regio Braccio Nunziatella Stignano"), dalla presenza di importanti testimonianze della stratificazione insediativa (nello specifico Masseria Mancini, Masseria Calzone, Masseria Celozzi 2, Masseria la Mezzana, Masseria Tirri, Masseria Zuppetta, Masseria Tufarolo, Masseria Andreana 2, Masseria Trotta, Masseria De Luca, Masseria Celozzi, Masseria Buonamico,



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

oli



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Masseria Ruta, Masseria Culnio, Masseria Simone, Masseria Andreana, Masseria Sculgola, Masseria Andreani, Masseria Palese, Masseria Finocchito.), segni antropici, questi, di elevato valore storico-culturale individuati dal PPTR (approvato con Deliberazione n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015).

La realizzazione degli aerogeneratori in tale area, determinerebbe un'alterazione delle visuali panoramiche, introducendo, nelle prospettive e nei cono visuali, significativi elementi di disturbo anche da chi percorre in entrambi i sensi di marcia le strade SP 8 e SP 11 (strade a Valenza Paesaggistica del PPTR).

Inoltre, la realizzazione di ulteriori aerogeneratori in tale area, in considerazione della ridotta distanza nonché per la particolare orografia del terreno, risulterebbero percepibili da diversi importanti beni paesaggistici tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004. In particolare introdurrebbe elementi di disturbo particolarmente impattanti con un'alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti nelle prospettive e nelle visuali panoramiche, percepibili dalle seguenti aree:

- Beni Paesaggistici corsi d'acqua pubblica - Vallone del Finocchio e Vallone di Foraggiane - lettera C del D.Lgs 42/2004;
- Beni Paesaggistici Vincolo Archeologico Convento diruto, lettera M del D.Lgs 42/2004.

Si evidenzia, infine, che tutto il contesto, in ragione dei limitati processi di antropizzazione, risulta di significativo valore naturalistico, paesaggistico e storico-testimoniale, ad oggi compromesso dalla presenza di numerosi impianti eolici realizzati e/o autorizzati (cfr D.G.R. 2122/2012 - Aspetti tecnici e di dettaglio emanati con Determinazione del Servizio Ecologia Regionale n. 162 del 06.06.2014).

La realizzazione di 8 aerogeneratori, alti 166 metri, determinerebbe un significativo impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche, interferente con le invarianti strutturali che identificano la Figura Territoriale 3.5/ Lucera e le serre dei Monti Dauni (cfr PPTR - Schede d'ambito Sezione B).

In merito alle **valutazioni archeologiche** dell'impianto, si comunica che le aree direttamente interessate dalle opere in progetto (aerogeneratori, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004. Fanno eccezione: il Tratturo n. 5 "Celano-Foggia", sottoposto a vincolo con DM 22/12/1983, ed interessato nella sua area di pertinenza, nel territorio di Casalnuovo Monterotaro, dalla posa del cavidotto interrato di interconnessione del parco sia in loc. Masseria Ruta, per circa 600 m, che in loc. Masseria Andreani; il Braccio n. 10 "Nunziatella-Stignano", sottoposto a vincolo con DM 22/12/1983, ed interessato nella sua area di pertinenza, nel territorio di Torremaggiore, dalla posa del cavidotto interrato esterno di interconnessione del parco sia in loc. Masseria La Marchesa che in loc. Ponte del Porco, per circa 300 m.

Si rileva altresì che a circa 500 m dall'aerogeneratore T7, nel territorio di Casalvecchio di Puglia, ricade il sito archeologico di Convento Diruto, sottoposto a vincolo diretto ai sensi della L. 1089 con DM 09/12/1992 per la presenza di una villa romana di età imperiale e dei resti della Abbazia benedettina di San Matteo di Sculgola, censito nel vigente PPTR della Regione Puglia nell'ambito delle Zone di interesse archeologico con il relativo UCP 'area di rispetto zone di interesse archeologico'.

Si evidenzia al contempo che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale, noti in letteratura da precedenti indagini di superficie ed oggetto di interventi di recupero di contesti archeologici. Il territorio interessato dalle opere in progetto risulta inoltre attraversato da percorsi viari antichi noti in letteratura da fotointerpretazione, connessi ai centri antichi di Tiatì - Teamum Apulum - Civitate e di Luceria.

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno ulteriormente confermato il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

In dettaglio, per quanto riguarda l'aerogeneratore **T1**, questo è posto nelle immediate vicinanze dello **Sporadico 5**, in loc. Piano della Vedova, costituito da alcuni reperti sparsi in superficie tra cui ceramica comune acroma, ceramica da fuoco e laterizi. Il **cavidotto** di collegamento all'aerogeneratore **T6** e la relativa area di installazione presentano una interferenza con la **UT1**, in loc. Piano di Refe, con una dispersione di una notevole quantità di reperti verosimilmente relativi a una villa di I sec. a.C. - I sec. d.C. Per quanto riguarda ancora l'aerogeneratore **T7** e il tratto di **cavidotto** immediatamente a nord della turbina, in aggiunta alle aree archeologiche già precedentemente citate, si segnala la presenza, nelle immediate vicinanze in loc. Piano di Carbonaia/Masseria Andreani, di anomalie sub circolari (**Sito CVP01**) probabilmente pertinenti ad un'area insediativa di età neolitica.

Il **cavidotto** di interconnessione in loc. Piano di Refe presenta una diretta interferenza con la **UT2** con una dispersione di reperti verosimilmente relativi a una villa di età imperiale. Il **cavidotto** interrato di interconnessione del parco lungo la Strada Vicinale San Pietro presenta una diretta interferenza con lo **Sporadico 6**, in loc. Masseria Di Fiore, caratterizzato dalla presenza di alcuni frammenti di ceramica comune acroma e laterizi, e una interferenza in loc. Masseria De Salvia con la **UT3** riferibile a una fattoria di et romana. Il **cavidotto** di connessione verso l'aerogeneratore **T2** presenta una interferenza in loc. Masseria De Salvia con lo **Sporadico 7**, caratterizzato dalla presenza di reperti sparsi in superficie tra i quali frammenti di ceramica comune acroma, selce e laterizi.

Il **cavidotto** esterno di interconnessione verso la SE presenta le seguenti interferenze: in loc. Rascitore con un'asse stradale noto da bibliografia (Alvisi 1970); in loc. Masseria la Marchesa sia con lo **Sporadico 1**, costituito da frammenti di ceramica comune acroma, frammenti di selce e laterizi, che con il **Braccio "Nunziatella-Stignano"**; in loc. Ponte del Porco con il **Braccio "Nunziatella-Stignano"**; in loc. Masseria Stella Ariano con due aree caratterizzate dalla presenza di materiale archeologico sparso in superficie definite **Sporadico 2 e Sporadico 3**; in loc. Masseria S. Pietro con lo **Sporadico 4**, costituito da alcuni reperti in superficie che rimandano ad una fase databile al neolitico e ad una relativa all'età imperiale; in loc. Masseria Ruta e in loc. Masseria Andreani con il **Tratturo "Celano-Foggia" e arterie stradali** note da bibliografia (Alvisi 1970). Inoltre, a circa 50-60 m dal tratto di **cavidotto** in loc. Ponte del Porco si segnala la presenza del sito della Carta di Rischio Archeologico **TRM03**, noto dalla Carta dei Beni Culturali, in corrispondenza del quale sono stati rinvenuti reperti di età romana in superficie (Gravina 1999, p. 187). Nella stessa area, dall'archivio SABAP BAT-FG, risulta il rinvenimento di lucerne e monete associate ai ruderi di un monastero e ad un piccolo ponte interrotto. A circa 120-130 m dal tratto di **cavidotto** in loc. Masseria la Marchesa si segnala la presenza di aree di frammenti sia dell'Età del Bronzo che relativi a una fattoria del I sec. a.C., note dalla Carta dei Beni Culturali, e il rinvenimento di sepolture, note dall'archivio SABAP BAT-FG.

Inoltre, gli esiti delle indagini di archeologia preventiva condotte in occasione della progettazione di altri parchi eolici in agro di Casalvecchio di Puglia e Torremaggiore hanno confermato tali criticità e segnalato ulteriori evidenze archeologiche nell'area. In particolare: l'aerogeneratore **T6** presenterebbe una interferenza diretta, in loc. Piano di Refe, con una dispersione di materiale archeologico riferibile a una grande villa di età imperiale e tardo antica riconducibile alla già citata **UT1**; il **cavidotto** di interconnessione in loc. Piano di Refe presenterebbe dirette interferenze con dispersioni di materiale archeologico riferibili a ville di età imperiale e tardo antica; il **cavidotto** di interconnessione tra gli aerogeneratori **T7 e T8** presenterebbe una interferenza, in loc. Masseria Andreani/Pozzo di Pasqualone, con una dispersione di frammenti di laterizi e ceramica di età basso medievale/moderna; il **cavidotto** di connessione tra gli aerogeneratori **T1 e T6** presenterebbe interferenze in loc. Capodanno con una grande villa di età tardo antica, in loc. Masseria De Salvia/Capodanno con una fattoria di età repubblicana e successiva villa di età tardo antica riconducibile alla già citata **UT3**, in loc. Masseria De Luca/Capodanno con un insediamento rurale/fattoria di età tardo antica; l'aerogeneratore **T1** sarebbe contiguo a due aree di dispersione, in loc. Passo del Bove/Piano della Vedova, riconducibile al già citato **Sporadico 5**, e in loc. Masseria Tocci/Santa Lucia, con frammenti di laterizi e ceramica di età basso medievale/moderna; il **cavidotto** esterno di interconnessione verso la SE presenterebbe dirette interferenze con dispersioni di



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

materiale archeologico databile dal Neolitico antico al Medioevo in loc. Masseria S. Pietro e in loc. Masseria Stella Ariano, riconducibili ai già citati Sporadici 2-4.

Si ribadisce inoltre che fra le aree interessate dalle opere in progetto sono compresi il **Tratturo n. 5 "Celano-Foggia"** e il **Braccio n. 10 "Nunziatella-Stignano"**, sottoposti a vincolo con DM 22/12/1983. Tali tratturi costituiscono una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica a oggi. L'utilizzazione di tali percorsi a sede di cavidotto per linea elettrica determinerebbe un'alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche, **quand'anche già intervenute in precedenza**. Giova rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria.

Si segnala in conclusione che le aree individuate come <a rischio> nella Carta del Rischio Archeologico fornita dalla ditta richiedente contengono testimonianze di epoca preistorica, romana e medioevale di grande importanza e consistenza, ancorché non soggette a formale dichiarazione di interesse; si tratta pertanto di "riserve archeologiche" degne di essere salvaguardate così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015; pertanto non sono autorizzabili in corrispondenza delle citate "aree a rischio archeologico" interventi di trasformazione di alcun tipo.

Tanto premesso, questa Soprintendenza per quanto di competenza e relativamente ai lavori che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, esprime forti perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area, ritenendo che la realizzazione del parco, come dettagliatamente richiamate, sia non compatibile con la tutela dei beni

archeologici, dal momento che la realizzazione delle diverse tipologie di opere altererebbe significativamente il palinsesto archeologico sia pur conservato in subsidenza.

Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco eolico in oggetto, prevedendo la realizzazione di n. 8 aerogeneratori di potenza nominale unitaria pari a 4,2 MW, composti da una torre tubolare di h. massima 166 mt e diametro del rotore mt. 150, di altezza complessiva pari a 241 mt. contrasta con le richiamate Linee Guida Rinnovabili e con le NTA dello stesso Piano e risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico.

Questa Soprintendenza pertanto esprime **parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela.**>;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise, ricevuti ed esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché la documentazione integrativa, con nota prot. n. 7810 del 26/08/2019, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale che di seguito si riporta integralmente:

<In riferimento alla nota indicata a margine inerente l'oggetto, preso atto del layout del progetto costituito da n. 8 aerogeneratori la cui altezza massima è pari a 241 m (166 m l'altezza della torre più 75 m del raggio del rotore) , a cui corrisponde una profondità dell'area contermini pari a 12,05 km, (50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori come da normativa), si comunica che tutto il parco eolico ricade all'interno delle aree contermini dei beni paesaggistici, oltre che quelli architettonici ed archeologici, presenti nei territori di Colletorto, Santa Croce di Magliano, S. Giuliano di Puglia e Rotello. In particolare:

1. detti territori sono tutelati dal piano paesistico PTPAAV n.2 i cui contenuti equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939 (Rif. Art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989);

2. Tutto il territorio comunale di Colletorto è sottoposto a tutela paesaggistica con DM 18/04/1985 per i suoi caratteri naturali e panoramici;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V

3. *Nell'ambito del territorio comunale di S. Croce di Magliano, in prossimità del confine regionale, è stata individuata un'area di interesse archeologico, e sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. m) del D.lgs. 42/2004, con DDR n.17 del 28/12/2012, per la presenza diffusa di rinvenimenti archeologici;*

4. *Nell'ambito del territorio comunale S. Giuliano di Puglia, in prossimità del Tratturo Celano Foggia, sono state individuate 2 aree di interesse archeologico, e sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. m) del D.lgs. 42/2004, con DDR nn. 11 e 12 del 05/03/2013, per la presenza diffusa di rinvenimenti archeologici;*

5. *Sempre in queste zone, oltre alle diverse le emergenze archeologiche diffuse, sono presenti anche dei resti di antiche abbazie benedettine, come quella di S.Maria di Melanico, di cui questa Soprintendenza sta eseguendo il restauro e il recupero, sottoposta a tutela con DDR n. 15 del 23/03/2014. Tale badia, inoltre costituisce un continuum per quanto riguarda lo sfruttamento e il presidio del territorio in quanto si innesta su delle preesistenze archeologiche di epoca romana.*

6. *In tale ambito paesaggistico ricadono due percorsi tratturali, il Celano Foggia, che in territorio pugliese attraversa il progettato parco eolico, e dal S.Andrea-Biferno-Ateleta che diparte dal precedente tratturo in territorio di S.Giuliano di Puglia, proprio in prossimità del pozzo di S.Andrea. Tutti i suddetti tratturi, nel tratto molisano, sono sottoposti a tutela con DM del 15/06/1976;*

7. *Sono presenti ulteriori beni paesaggistici elencati dall'art. 142 c.1 del D.lgs. 42/2004 tra cui il Fiume Fortore che in questa zona segna il confine tra il territorio molisano e quello pugliese; Da un punto di vista morfologico l'ambito paesaggistico è costituito dalla vallata del del Fiume Fortore, che segna il confine regionale, ambito che necessariamente deve essere valutato e letto in modo unitario, a prescindere dai confini amministrativi. Tale ambito, solcato da ulteriori corsi d'acqua trasversali che formano ampie valli con una morfologia abbastanza variegata, dalle colline di Colletorto al pianoro di Piana Palazzo di Rotello.*

Le strade di penetrazione dell'ambito paesaggistico in questione sono costituite prevalentemente dalle Strade SP 73b2dir e SP 116, che rispettivamente da Colletorto e S.Giuliano di Puglia discendono nella vallata del Fortore e risalgono verso Casalnuovo Monterotaro in territorio pugliese. Altre strade come la SP 166 diparte da S.Croce di Magliano verso il pianoro di Rotello e la Badia di Melanico in prossimità del fiume Fortore. Vi è poi una fitta rete di strade interpoderale a servizio dei fondi agricoli e delle masserie.

Su questo contesto territoriale si affacciano le diverse piazze e passeggiate di belvedere dei centri urbani suddetti, posti in posizione di crinale e di reciproca interscambiabilità. Da queste piazze, e dalle strade che da esse si diramano, è possibile traghettare il territorio pugliese, dal crinale di Casalnuovo Monterotaro fino a Serraapriola. La vallata risulta in gran parte ancora integra e anche l'edilizia risulta limitata solamente a qualche edificio ad uso agricolo. Tali aree sono contraddistinte da una varietà colturale: piccoli oliveti e vigneti, colture cerealicole di mais e grano. Le aree incolte risultano essere quelle lungo i fossi e i torrenti, nonché le aree fluviali del Fortore, costituite per lo più da vegetazione ripariale.

Il risultato del quadro paesaggistico attuale è frutto dello sfruttamento agricolo del suolo sin dai tempi antichi per i diversi insediamenti e ritrovamenti, sia di epoca sannitica che romana, oltre che per essere attraversato da antiche direttrici di epoca romana, quali il Tratturo L'Aquila Foggia e il Sant'Andrea BifernoAteleta.

I segni del paesaggio storico sono costituiti anche dalla forma regolare degli appezzamenti, frutto di diverse quotizzazioni dei territori demaniali a seguito dell'eversione feudale nel XIX sec. che in parte hanno dato seguito all'originarsi sia di grandi che di piccoli appezzamenti. Tale processo si è concluso negli anni '50 del secolo scorso con la Riforma agraria, come quelli del "Parco Grosso" a S.Giuliano di Puglia.

Anche il piano paesistico PTPAAV n.2 mette in risalto le componenti agrarie dell'ambito paesaggistico in esame classificando (tavola P1) le aree ricadenti nei comuni di S.Croce di Magliano e Rotello come "Pa" Aree con prevalenza di elementi di interesse agricolo di valore elevato, mentre il valore medio è assegnato alle aree del comune di Colletorto e di alcune del comune di S.Giuliano di Puglia, come pure prevalgono



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V

aree naturali. A tal riguardo il detto Piano Paesistico, definisce la scala di gradazione del valore paesaggistico come eccezionale, elevato, medio-basso. In particolare l'art. 13 delle NTA definisce il valore elevato, in riferimento agli elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali, "...suoli con massima capacità d'uso, ovvero quelli che forniscono i migliori risultati produttivi e con poche o nulle limitazioni nelle scelte colturali...". Per ciò che attiene, invece, agli elementi di interesse percettivo e visivo, "... i criteri di valutazione tendono a definire le caratteristiche del paesaggio, analizzato attraverso la percezione visiva, in funzione del grado di qualità che esso manifesta nel suo dinamismo naturale e attraverso le modificazioni antropiche avvenute nella storia". Ed ancora " Il valore elevato è stato attribuito ai singoli elementi, ..., quando manifestano caratteri tipici di conformazione paesaggistica ed evidenziano una capacità di inviare segni di elevato valore percettivo e visivo".

E' evidente che tali valori riconoscono e qualificano un paesaggio agrario e naturalistico di pregio che va conservato nelle sue caratteristiche costitutive, proprio perché segnato da elementi di elevato valore percettivo e visivo.

La localizzazione del parco eolico, prevista in prossimità della linea di crinale di Casalnuovo Monterotaro, interessa sia il versante prospiciente il territorio molisano che quello interamente pugliese. Il parco pur essendo esterno a detti ambiti, ne modificherebbe la percezione interrompendo lo skyline e inserendosi come elemento estraneo in riferimento al contesto storico, agrario e naturalistico dei luoghi. La sua realizzazione.

In particolare l'impianto eolico è costituito da due allineamenti di aerogeneratori: il primo di 3 torri dalla A4, A7 e A8, il secondo è costituito dalle torri A1, A2, A3, A5, A6, disposto grossomodo parallelamente al primo. Tutto ciò fa sì che dalle strade di penetrazione sopra descritte, entrambi gli allineamenti, per la loro posizione di crinale, creano il cosiddetto effetto "cancellata" che ridisegna completamente lo skyline e i due allineamenti, che verrebbero osservati in sovrapposizione, contribuiscono a creare il conseguente "effetto selva". Inoltre anche in prossimità della Badia di S.Maria di Melanico, luogo identitario, storico e baricentrico di questo contesto territoriale, tutti gli aerogeneratori verrebbero osservati in sovrapposizione, determinando un macroscopico "effetto selva".

Anche lungo i due tratturi, che risalgono i versanti della valle del Fortore, l'impianto eolico contribuisce ad alterare l'immagine storica che dallo stesso si apriva verso il territorio pugliese modificando completamente lo skyline.

La realizzazione dell'impianto, pertanto, verrebbe percepita come un detrattore paesaggistico, in contrasto con le caratteristiche identitarie dell'intera vallata connotata dal paesaggio agrario e naturalistico, oltre che dalle valenze storiche del suo sistema insediativo formato dai tratturi, dalle aree archeologiche e dal sistema delle antiche badie. La sua realizzazione, quindi, contribuirebbe a destrutturare la stratificazione storica del sistema percettivo dell'intera vallata.

Questa Soprintendenza, per le ragioni sopra esposte, è del parere che il versante destro della vallata del Fortore debba rimanere quanto più possibile integro. Al fine di mitigare l'impatto paesaggistico sulle aree molisane, ritiene opportuno eliminare il primo allineamento di aerogeneratori A4, A7 e A8 e di diminuire l'altezza massima, compreso il rotore, degli aerogeneratori restanti almeno del 40%. Con tali variazioni, anche se il crinale pugliese continuerebbe ad essere segnato dalla sequenza di almeno 5 aerogeneratori, l'effetto selva, percepibile dai territori di Colletorto e San Giuliano di Puglia verrebbe quasi eliminato e l'effetto cancellata risulterebbe attenuato per la presenza di aerogeneratori meno sveltanti. Infine, rispetto al sito di S.Maria di Melanico, l'effetto selva continuerebbe a persistere ma in forma minore in quanto la distanza tra il sito e l'aerogeneratore più vicino verrebbe notevolmente ridotta.

Di conseguenza, le variazioni prescritte, sono tali da determinare anche una minore profondità dell'area contermina, portando così gli aerogeneratori in prossimità dei margini della stessa. >:

CONSIDERATO che il Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 7447 del 26/02/2020, concordando per gli aspetti di competenza con quanto espresso dalle Soprintendenze competenti, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

<Si fa seguito alla nota di codesto Servizio, prot. 14650-P del 27.05.2019, nonché alla nota prot. 7810 del 26.08.2019 della SABAP del Molise ed alla nota 6676 del 1.08.2019 della SABAP per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia con le quali i competenti uffici esprimono le proprie valutazioni in merito ai lavori in oggetto.

Lo scrivente Servizio, viste le suddette note ed esaminata la documentazione pubblicata sul sito del MATTM, comunica quanto segue.

Per quanto riguarda il territorio di propria competenza, la SABAP per il Molise rileva che nell'area contermina, calcolata sulla base dell'altezza degli aerogeneratori a 12,05 km, sono presenti fra l'altro numerosi elementi archeologicamente rilevanti. In particolare:

- area di interesse archeologico caratterizzata dalla presenza diffusa di rinvenimenti nel territorio comunale di S. Croce di Magliano [art. 142 c.1 lett. m) del D.lgs. 42/2004];
- 2 aree di interesse archeologico caratterizzate dalla presenza diffusa di rinvenimenti nel territorio comunale di S. Giuliano di Puglia, in prossimità del Tratturo Celano – Foggia [art. 142 c.1 lett. m) del D.lgs. 42/2004];
- resti di antiche abbazie benedettine, come quella di S. Maria di Melanico che costituisce un classico esempio di continuità di insediamento, in quanto si innesta su delle preesistenze archeologiche di età romana;
- tratturo "Celano – Foggia";
- tratturo S. Andrea-Biferno-Ateleta.

Al fine di ridurre l'eccessivo impatto visivo che snaturerebbe "le caratteristiche identitarie dell'intera vallata connotata dal paesaggio agrario e naturalistico, oltre che dalle valenze storiche del suo sistema insediativo formato dai tratturi, dalle aree archeologiche e dal sistema delle antiche badie", la Soprintendenza condiziona il proprio parere ad una serie di prescrizioni che prevedono l'eliminazione degli aerogeneratori A4, A7 e A8 e la diminuzione dell'altezza massima di almeno il 40% dei restanti aerogeneratori.

Per quanto riguarda il territorio di propria competenza, per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia rileva una serie di importanti criticità, relative anche agli aspetti prettamente archeologici.

Infatti, nonostante le aree direttamente interessate dalle opere in progetto (aerogeneratori, cavidotto e infrastrutture connesse) non siano sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ad eccezione del Tratturo n. 5 "Celano-Foggia", sottoposto ed il Braccio n. 10 "Nunziatella-Stignano", entrambi sottoposti a vincolo con DM 22.12.1983, "l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale, noti in letteratura da precedenti indagini di superficie ed oggetto di interventi di recupero di contesti archeologici. Il territorio interessato dalle opere in progetto risulta inoltre attraversato da percorsi viari antichi noti in letteratura da foto interpretazione, connessi ai centri antichi di Tiati - Teanum Apulum - Civitate e di Luceria."

Sotto il profilo archeologico-paesaggistico si rileva che il sito archeologico denominato "Convento diruto" con le sue aree contermini distano meno di 570 metri dall'impianto, che andrebbe ad interferire visivamente con la panoramica del sito stesso dalla Strada Provinciale 105, identificata nel PPTR come "Strada a valenza paesaggistica".

Inoltre i citati tratturi risultano interessati in diversi punti dai tracciati dei cavidotti di interconnessione dell'impianto.

Le ricognizioni eseguite in occasione della redazione delle Relazioni archeologiche relative all'impianto in oggetto e ad altri parchi eolici nei comuni di Casalvecchio di Puglia e Torremaggiore hanno confermato la presenza di numerose testimonianze archeologiche, in buona parte già note, puntualmente elencate nel parere della Soprintendenza.

Considerato quanto sopra esposto, si concorda con il parere negativo della SABAP per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia che, per quanto di stretta competenza archeologica, ritiene i "lavori che comportano interferenze coi suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali" presentino un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area e che, quindi, la realizzazione del parco non sia compatibile con la tutela dei beni



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V

archeologici, dal momento che "la realizzazione delle diverse tipologie di opere altererebbe significativamente il palinsesto archeologico si pur conservato in subsidenza".

Tutto ciò valutato, lo scrivente Servizio esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto in oggetto, ritenendo assorbito da tale valutazione il parere con prescrizioni della SABAP del Molise.

CONSIDERATO che la scrivente Direzione generale, ad esito dell'istruttoria, ha comunicato i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. con nota prot. 23958 del 11/08/2020, condividendo le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP e dal Servizio II della medesima Direzione generale, nelle quali il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio:

In riferimento al procedimento in oggetto, considerato l'orientamento assunto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alla facoltà di questo Ministero di provvedere autonomamente, nell'ambito delle proprie competenze, alla comunicazione prevista dall'art. 10 bis della legge n. 241/90, **questa Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio;**

visti i pareri delle Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, espressi con nota prot. n. 6676 del 01/08/2019 e nota prot. n. 7810 del 26/08/2019;

acquisito il contributo del Servizio II di questa Direzione generale, prot. n. 7747 del 26/02/2020;

conclusa l'attività istruttoria, per quanto riguarda i profili di propria competenza, **comunica alla Società Renvico Italy S.r.l., ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento, in senso favorevole, dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in oggetto.**

Considerazioni riguardanti gli aspetti progettuali.

Il progetto prevede la realizzazione di 8 aerogeneratori, ricadenti nel Comune di Casavecchio di Puglia (FG) ciascuno della potenza unitaria di 4,2 MW, per una potenza complessiva pari a 33,6 MW, con diametro di rotore di 150 m. e altezza di mozzo di 166 m., per un'altezza complessiva di 241 m. Le infrastrutture di interconnessione alla RTN ricadono parzialmente nel Comune di Torremaggiore (FG) dove è ubicata la sottostazione elettrica.

La stessa area d'intervento è stata oggetto di un procedimento di V.I.A. provinciale per la realizzazione di un parco eolico la cui istanza è stata depositata dalla ditta STUDIO 1 ENERGY presso lo Sportello Telematico Provincia di Foggia in data 06.03.2017. Tale procedimento si è chiuso con Determina Dirigenziale n.649 del 16.04.2019 che esprimeva parere negativo sulla procedura di VIA basata, tra l'altro su un parere negativo della Soprintendenza competente.

Premesso che per la valutazione degli impatti cumulativi si fa riferimento a un'Area Vasta d'Indagine di 12 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b), l'impianto eolico si andrebbe ad inserire in un contesto territoriale, che in parte rientra nel territorio molisano, contraddistinto da un paesaggio a carattere prevalentemente rurale già interessato dalla presenza di altri impianti FER. Nel solo territorio pugliese si possono contare 188 aerogeneratori, in particolare: 109 aerogeneratori già realizzati, 14 cantierizzati, 4 con autorizzazione unica chiusa positivamente e 61 con valutazione ambientale chiusa positivamente, a cui si devono aggiungere diversi impianti fotovoltaici realizzati sia nel comune interessato che in quello limitrofo di Torremaggiore.

In questo quadro, come peraltro si rappresenta anche nell'elaborato grafico progettuale relativo agli impatti cumulativi, gli aerogeneratori di progetto si troverebbero in prossimità di altri aerogeneratori esistenti; in particolare gli elementi di progetto C1 e C7 sarebbero molto vicini ad aerogeneratori già esistenti così come C6 e C7 si troverebbero nelle immediate vicinanze di un impianto di minieolico esistente.

Nel raggio dell'Area Vasta d'Indagine di 20 km (come determinata dalla D.D. del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 16/2014 in riferimento agli impatti cumulativi) si segnalano altri impianti eolici realizzati, di cui 2 a Torremaggiore, 1 a San Severo, 52 fra i comuni limitrofi di Voltura Appula e Volturnino, 10 ca. ad



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V

Alberona e 3 a Lucera; 7 con Autorizzazione Unica chiusa positivamente a Serracapriola altrettanti con Valutazione Ambientale chiusa positivamente a Lucera, alla pari di ulteriori impianti fotovoltaici.

In riferimento al PPT della Regione Puglia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 16 Febbraio 2015, n. 176, l'impianto eolico in esame si inserisce nell' Ambito paesaggistico "Tavoliere" per i quali lo strumento prevede opportuni Obiettivi di Qualità che si articolano in specifici Indirizzi e Direttive e figura territoriale "Lucera e le Serre dei Monti Dauni" caratterizzata dal sistema delle serre del Subappennino che si elevano gradualmente dalla piana del Tavoliere" per la quale il PPT della Regione Puglia individua "Regole di riproducibilità delle Invarianti strutturali". L'area vasta d'indagine (20 km) si estende a nord anche all'interno dell'Ambito paesaggistico denominato "Monti Dauni" e figura territoriale "La bassa valle del Fortore", mentre a sud rientra nella figura territoriale "La media valle del Fortore" e "Monti Dauni Settentrionali"; ad est ricade ancora nell'ambito nell'ambito "Tavoliere", figure territoriali "Il Mosaico di San Severo", "Lucera e le serre dei Monti Dauni" e "La piana foggiana della riforma".

Considerazioni riferite al quadro vincolistico e al patrimonio culturale nell'Area Vasta di Indagine- AVI (12 km di raggio)

Sulla base della documentazione in possesso dalle Soprintendenze competenti, l'area interessata dalla realizzazione di 8 aerogeneratori di progetto e dalle relative infrastrutture di collegamento, risulta ricca di aree e beni tutelati dal D. Lgs. n. 42 del 2004 sia sul versante molisano che nel territorio pugliese.

In particolare, dal punto di vista archeologico, è opportuno premettere che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un considerevole patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale, noti in letteratura da precedenti indagini di superficie ed oggetto di interventi di recupero e contesti archeologici, come anche confermato dalle risultanze dell'archeologia preventiva illustrate più avanti.

Il territorio interessato dalle opere in progetto risulta, inoltre, attraversato da percorsi viari antichi noti in letteratura da fotointerpretazione, connessi ai centri antichi di *Tiati - Teamum Apulum - Civitate e di Luceria*.

In riferimento ai beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 42 del 2004 si evidenziano nel territorio molisano:

- tratti di due percorsi tratturali, sottoposti a tutela, nel tratto molisano, con DM del 15/06/1976, quali il Celano-Foggia, che in territorio pugliese attraversa il progettato parco eolico, e il S.Andrea-Biferno-Ateleta;
- emergenze archeologiche diffuse, presenti anche nell'antica abbazia benedettina di S.Maria di Melanico nel comune di Santa Croce di Melanico, in prossimità del confine pugliese.

Nel territorio pugliese, invece, si rintraccia la presenza di:

- un altro tratto del tratturo Celano-Foggia, sottoposto a vincolo con DM 22/12/1983, il Regio Braccio Nunziatella-Stignano;
- nel territorio del comune di Casalvecchio di Puglia dei resti di una villa romana e un convento di età medievale, denominato "Convento diruto".

Sotto il profilo architettonico ed in riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. n.42 del 2004, l'AVI è caratterizzata dalla presenza dei centri storici di Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Casalnuovo Monterotaro, Torremaggiore che conservano numerosi beni architettonici tutelati.

Nel territorio pugliese poi è opportuno evidenziare la presenza di beni quali:

- il Castello di Dragonara, all'interno del Comune di Castelnuovo della Daunia;
- il Castel Fiorentino di Torremaggiore;
- la Torre dei Briganti nel comune di Casalvecchio di Puglia.

Nel territorio molisano invece si evidenziano:

- il Mulino Ianiri Don Pasquale di San Giuliano di Puglia;
- il Casino Baccari;
- l'Ovile Baccari a Santa Croce di Magliano;
- l'abbazia benedettina di S.Maria di Melanico.

Nell'AVI si riscontrano inoltre numerosi beni paesaggistici tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs 42 del 2004.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

In primo luogo, tutto il territorio del comune molisano di Colletorto è sottoposto a tutela paesaggistica con DM 18/04/1985 per i suoi caratteri naturali e panoramici e riconosciuto come area di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 come "Parte del territorio comunale di Colletorto nel comune di Colletorto incontaminato e selvaggio caratterizzato da colture spontanee e dal macchiatico mediterraneo e anche ricco di oliveti". Altresì la "Zona circostante la città medievale di Fiorentino ricadente nel comune di Torremaggiore", è riconosciuta come area di notevole interesse pubblico dal DM 01/08/1985.

Si rintracciano poi in Puglia altri beni paesaggistici elencati tra cui:

- il Fiume Fortore, che in questa zona segna il confine tra il territorio molisano e quello pugliese; altri corsi d'acqua quali: il Vallone del Finocchio e Vallone di Foraggiane, e il Vallone di San Pietro, il Vallone Passo di Bove ed il Canale della Botte di cui all'art. 142 comma 1 lettera c) del D.lgs. 42/2004;
- numerose aree boscate tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del D. Lgs. n. 42/2004;
- aree gravate da usi civici, tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. h) del D. Lgs. n. 42/2004;

Nel territorio molisano si riscontrano aree tutelate dall'art. 142 comma 1 lett. m) del D. Lgs. n. 42 del 2004, quali:

- la zona di interesse archeologico nell'ambito del territorio comunale di S. Croce di Magliano, nota per la presenza diffusa di rinvenimenti archeologici e altre due aree nel comune di S. Giuliano di Puglia, in prossimità del Tratturo Celano Foggia, in cui si registra la presenza diffusa di rinvenimenti archeologici.

Inoltre il PPTR della Puglia segnala diversi beni - UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa (Sito storico-culturali) sottoposti a specifiche misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004, quali: le masserie, tracciati viari d'interesse denominati dal Piano come "strade a valenza paesaggistica" (SP5, SP6, SP 8, SP10, e SP 11, SP46, SP 105), "strade panoramiche" (SP4, il tratto più a Sud della SP5 e la SP369), "Luoghi Panoramici" come il Castello di Dragonara e Castel Fiorentino e relativi "Coni visuali", oltre ai tratturi già menzionati.

Considerazioni sull'Archeologia preventiva

Nello specifico, il sopra citato parere della Soprintendenza per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia, confermato dal Servizio II di questa Direzione generale, illustra gli esiti delle indagini di archeologia preventiva, che in generale hanno confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando alcune interferenze con segnalazioni archeologiche già note nell'area ed altre informazioni recuperate attraverso le indagini di superficie nel territorio interessato.

In dettaglio:

per quanto riguarda l'aerogeneratore **T1**, questo è posto nelle immediate vicinanze dello **Sporadico 5**, in loc. Piano della Vedova, costituito da alcuni reperti sparsi in superficie tra cui ceramica comune acroma, ceramica da fuoco e laterizi. Il **cavidotto** di collegamento all'aerogeneratore **T6** e la relativa area di installazione presentano una interferenza con la **UT1**, in loc. Piano di Refe, con una dispersione di una notevole quantità di reperti verosimilmente relativi a una villa di I sec. a.C. - I sec. d.C. Per quanto riguarda ancora l'aerogeneratore **T7** e il tratto di **cavidotto** immediatamente a nord della turbina, in aggiunta alle aree archeologiche già precedentemente citate, si segnala la presenza, nelle immediate vicinanze in loc. Piano di Carbonaia/Masseria Andreani, di anomalie sub circolari (**Sito CVP01**) probabilmente pertinenti ad un'area insediativa di età neolitica.

Il **cavidotto** di interconnessione in loc. Piano di Refe presenta una diretta interferenza con la **UT2** con una dispersione di reperti verosimilmente relativi a una villa di età imperiale. Il **cavidotto** interrato di interconnessione del parco lungo la Strada Vicinale San Pietro presenta una diretta interferenza con lo **Sporadico 6**, in loc. Masseria Di Fiore, caratterizzato dalla presenza di alcuni frammenti di ceramica comune acroma e laterizi, e una interferenza in loc. Masseria De Salvia con la **UT3** riferibile a una fattoria di et romana. Il **cavidotto** di connessione verso l'aerogeneratore **T2** presenta una interferenza in loc. Masseria De Salvia con lo **Sporadico 7**, caratterizzato dalla presenza di reperti sparsi in superficie tra i quali frammenti di ceramica comune acroma, selce e laterizi.

Il **cavidotto** esterno di interconnessione verso la SE presenta le seguenti interferenze: in loc. Rascitore con un'asse stradale noto da bibliografia (Alvisi 1970); in loc. Masseria la Marchesa sia con lo **Sporadico 1**,



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V

costituito da frammenti di ceramica comune acroma, frammenti di selce e laterizi, che con il **Braccio "Nunziatella-Stignano"**; in loc. Ponte del Porco con il **Braccio "Nunziatella-Stignano"**; in loc. Masseria Stella Ariano con due aree caratterizzate dalla presenza di materiale archeologico sparso in superficie definite **Sporadico 2 e Sporadico 3**; in loc. Masseria S. Pietro con lo **Sporadico 4**, costituito da alcuni reperti in superficie che rimandano ad una fase databile al neolitico e ad una relativa all'età imperiale; in loc. Masseria Ruta e in loc. Masseria Andreani con il **Tratturo "Celano-Foggia"** e **arterie stradali** note da bibliografia (Alvisi 1970). Inoltre, a circa 50-60 m dal tratto di cavidotto in loc. Ponte del Porco si segnala la presenza del sito della Carta di Rischio Archeologico **TRM03**, noto dalla Carta dei Beni Culturali, in corrispondenza del quale sono stati rinvenuti reperti di età romana in superficie (Gravina 1999, p. 187). Nella stessa area,

dall'archivio SABAP BAT-FG, risulta il rinvenimento di lucerne e monete associate ai ruderi di un monastero e ad un piccolo ponte interrotto. A circa 120-130 m dal tratto di cavidotto in loc. Masseria la Marchesa si segnala la presenza di aree di frammenti sia dell'Età del Bronzo che relativi a una fattoria del I sec. a.C., note dalla Carta dei Beni Culturali, e il rinvenimento di sepolture, note dall'archivio SABAP BAT-FG.

Inoltre, gli esiti delle indagini di archeologia preventiva condotte in occasione della progettazione di altri parchi eolici in agro di Casavecchio di Puglia e Torremaggiore hanno confermato tali criticità e segnalato ulteriori evidenze archeologiche nell'area. In particolare: l'aerogeneratore **T6** presenterebbe una interferenza diretta, in loc. Piano di Refe, con una dispersione di materiale archeologico riferibile a una grande villa di età imperiale e tardo antica riconducibile alla già citata **UT1**; il **cavidotto** di interconnessione in loc. Piano di Refe presenterebbe dirette interferenze con dispersioni di materiale archeologico riferibili a ville di età imperiale e tardo antica; il **cavidotto** di interconnessione tra gli aerogeneratori **T7 e T8** presenterebbe una interferenza, in loc. Masseria Andreani/Pozzo di Pasqualone, con una dispersione di frammenti di laterizi e ceramica di età basso medievale/moderna; il **cavidotto** di connessione tra gli aerogeneratori **T1 e T6** presenterebbe interferenze in loc. Capodanno con una grande villa di età tardo antica, in loc. Masseria De Salvia/Capodanno con una fattoria di età repubblicana e successiva villa di età tardo antica riconducibile alla già citata **UT3**, in loc. Masseria De Luca/Capodanno con un insediamento rurale/fattoria di età tardo antica; l'aerogeneratore **T1** sarebbe contiguo a due aree di dispersione, in loc. Passo del Bove/Piano della Vedova, riconducibile al già citato **Sporadico 5**, e in loc. Masseria Tocci/Santa Lucia, con frammenti di laterizi e ceramica di età basso medievale/moderna; il **cavidotto** esterno di interconnessione verso la SE presenterebbe dirette interferenze con dispersioni di materiale archeologico databile dal Neolitico antico al Medioevo in loc. Masseria S. Pietro e in loc. Masseria Stella Ariano, riconducibili ai già citati **Sporadici 2-4**.

Si ribadisce inoltre che fra le aree interessate dalle opere in progetto sono compresi il **Tratturo n. 5 "Celano-Foggia"** e il **Braccio n. 10 "Nunziatella-Stignano"**, sottoposti a vincolo con DM 22/12/1983. Tali tratturi costituiscono una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica a oggi. L'utilizzazione di tali percorsi a sede di cavidotto per linea elettrica determinerebbe un'alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche, **quand'anche già intervenute in precedenza**. Giova rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria.

Valutazioni negative

Archeologia

Le aree individuate come "a rischio" nella Carta del Rischio Archeologico fornita dalla ditta richiedente, contengono testimonianze di epoca preistorica, romana e medioevale di grande importanza e consistenza, ancorché non soggette a formale dichiarazione di interesse; si tratta pertanto di "riserve archeologiche" degne di essere salvaguardate così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015; pertanto in corrispondenza delle citate "aree a rischio archeologico" non si ritengono compatibili interventi di trasformazione di alcun tipo.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V

All'interno del quadro ampiamente sopra descritto, i lavori che comportano interferenze con i suoli al di sotto delle quote del piano di campagna e stradali attuali, presentano un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area e risulta consistente il rischio di intercettare depositi archeologici conservati nel sottosuolo e non riconoscibili da tracce in superficie; di conseguenza le opere stesse risultano non compatibili con la tutela dei beni archeologici, dal momento che potrebbero alterare significativamente il palinsesto archeologico sia pur conservato in subsidenza.

In particolare le principali criticità sono le seguenti:

- il tratturo "Celano-Foggia", sottoposto a vincolo con DM 22/12/1983, è interessato nella sua area di pertinenza, nel territorio di Casalnuovo Monterotaro, dalla posa del cavidotto interrato di interconnessione del parco sia in loc. Masseria Ruta, per circa 600 m, che in loc. Masseria Andreani;
- il Braccio n. 10 "Nunziatella-Stignano", sottoposto a vincolo con DM 22/12/1983, è interessato nella sua area di pertinenza, nel territorio di Torremaggiore, dalla posa del cavidotto interrato esterno di interconnessione del parco sia in loc. Masseria La Marchesa che in loc. Ponte del Porco, per circa 300 m.;
- l'aerogeneratore C7, nel territorio di Casalvecchio di Puglia, si troverebbe ad una distanza di circa 500 m. dal sito archeologico di Convento Diruto, sottoposto a vincolo diretto ai sensi della L. 1089 con DM 09/12/1992 e tutelato come "monumento archeologico" ai sensi della parte II del D.Lgs n. 42 del 2004 per la presenza di una villa romana di età imperiale e dei resti della Abbazia benedettina di San Matteo di Sculgola, censito nel vigente PPTR della Regione Puglia nell'ambito delle Zone di interesse archeologico con il relativo UCP 'area di rispetto zone di interesse archeologico'.

Beni architettonici e paesaggio

Si rileva, inoltre, che:

come sopra evidenziato, l'intervento proposto si inserisce in un'area già interessata dalla presenza di impianti da fonti rinnovabili, sia da fonte eolica che da fonte solare e la sua realizzazione costituirebbe un ulteriore aggravamento degli impatti cumulativi. Tanto più che si tratta di un impianto formato da aerogeneratori di altezza e ingombro considerevoli - altezza al mozzo di 166 m, diametro di rotore di 150 m, per un'altezza complessiva di 241 m. - caratterizzato da una distribuzione planimetrica degli aerogeneratori non regolare che genera anche un disordine visivo nella percezione paesaggistica ed inoltre alcuni elementi di progetto si troverebbero nelle immediate vicinanze di impianti già esistenti, come segnalato;

la percezione visiva dell'impianto in particolare risulterebbe molto evidente tra l'altro:

dal centro abitato di Casalvecchio di Puglia, da cui l'impianto dista 2 km e dal bene tutelato Torre dei Briganti, che si trova a breve distanza;

Castel Fiorentino nel comune di Torremaggiore, bene tutelato ai sensi della Parte II e III del D.Lgs n. 42 del 2004 e definito dal PPT della Regione Puglia come "Luogo panoramico"; dall'elaborato grafico di progetto All.4 del SIA "Impianto eolico - impatti cumulati e impatto visivo visibilità dell'impianto e fotoinserimenti" è facile evincere che nonostante la distanza - il castello si trova al limite dell'AVI di progetto di 12 km ad una distanza di circa 10,4 km - la percezione degli aerogeneratori è completa ed inoltre, essendo le torri previste su due allineamenti quasi paralleli, il loro posizionamento non scongiura l'"effetto selva"; si tratta di un bene fortemente identitario per la zona poiché tra l'altro vi trovò la morte l'imperatore Federico II di Svevia nel 1250;

nel territorio molisano, in prossimità della Badia di S.Maria di Melanico, altro luogo identitario, storico e baricentrico di questo contesto territoriale, facente parte di un più diffuso sistema di antiche badie, da cui tutti gli aerogeneratori verrebbero osservati in sovrapposizione ad altri, determinando un macroscopico "effetto selva";

nei confronti delle numerose aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 42/2004, sopra menzionate, che si trovano all'interno dell'AVI, l'impatto visivo prodotto dagli aerogeneratori di progetto comporterebbe una forte alterazione dei valori paesaggistici e delle visuali panoramiche da essi percepibili; in particolare:

l'impianto eolico è localizzato a meno di 570 metri dalla zona archeologica denominata "Convento diruto" e sue aree contermini, tutelata ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 comma 1 lett. m) e risulterebbe



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V

particolarmente visibile in corrispondenza della vicina SP 105, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Strada a valenza paesaggistica";

in considerazione della ridotta distanza, nonché per la particolare orografia del terreno, gli aerogeneratori risulterebbero particolarmente percepibili dal Vallone del Finocchio e Vallone di Foraggiane;

in riferimento agli Ulteriori contesti previsti dal PPT della Regione Puglia sulla base dell'art.143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004, l'ubicazione degli aerogeneratori andrebbe ad interferire con il capillare sistema delle masserie, tra cui alcune riconosciute come UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa (Sito storico-culturale) quali, ad esempio, la Masseria Finocchito localizzata a meno di 1 km dall'impianto di progetto e numerose altre masserie (Masseria Mancini, Masseria Calzone, Masseria Celozzi 2, Masseria la Mezzana, Masseria Tirri, Masseria Zuppetta, Masseria Tufarolo, Masseria Andreana 2, Masseria Trotta, Masseria De Luca, Masseria Celozzi, Masseria Buonamico, Masseria Ruta, Masseria Culnio, Masseria Simone, Masseria Andreana, Masseria Sculgola, Masseria Andreani, Masseria Palese, Masseria Finocchito);

l'interferenza con gli Ulteriori contesti previsti dal PPTR si verificherebbe anche in relazione al Tratturo Celano-Foggia che si troverebbe affiancato dalle torri C6, C7 e C8 ad una distanza indicativa di circa 500 m;

inoltre all'interno dell'Area Vasta d'Indagine (AVI) ricadono numerosi tracciati di strade a valenza paesaggistica - come denominate dal PPT della Regione Puglia come Ulteriori contesti ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004 - che, come tali, costituiscono significativi percorsi per la fruizione pubblica e lenta dei paesaggi. Da esse, in particolare in riferimento ai tracciati delle SP 8, SP 10 e SP 6, l'impatto visivo relativi agli aerogeneratori di progetto è bene evidente e, nella maggior parte dei casi, contribuisce ad aggravare l'impatto di impianti già esistenti, come si evince anche da dall'elaborato grafico di progetto All.4 del SIA "Impianto eolico - impatti cumulati e impatto visivo visibilità dell'impianto e fotoinserti"; va comunque rimarcato il fatto che l'impianto, tranne la torre C8, si inserisce in un cuneo territoriale ristretto compreso nel reticolo delle strade a valenza paesaggistica rappresentate nella tav. 6.3.2 del PPTR, andando in tal modo a disarticolare la loro valenza percettiva;

in particolare l'impianto eolico - costituito da due allineamenti di aerogeneratori quasi paralleli: il primo formato dalle torri C4, C7 e C8, il secondo dalle torri C1, C2, C3, C5, C6 - a partire dalle principali strade di penetrazione nel territorio molisano sopra descritte, entrambi gli allineamenti, per la loro posizione di crinale, creano il cosiddetto effetto "cancellata" che ridisegna completamente lo skyline e i due allineamenti, che verrebbero osservati in sovrapposizione, contribuiscono a creare il conseguente "effetto selva" e risulterebbero particolarmente visibili dai territori di Colletorto e San Giuliano di Puglia;

in riferimento al quadro vincolistico ed al contesto sopra descritto è necessario ribadire che seppure gli aerogeneratori di progetto non insistano all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, questo non esclude che la realizzazione dell'impianto eolico, in un'area vasta che vede già la presenza di altri impianti, comporti una forte alterazione dei valori paesaggistici; infatti il contrasto con la tutela del paesaggio non è necessariamente riconducibile alla diretta incidenza su beni o aree vincolati, quanto piuttosto ai concetti più ampi di interferenza con le visuali, con le matrici storiche del paesaggio stesso e con il patrimonio culturale ricadente in tale area, senza trascurare la protezione esterna dei beni paesaggistici tutelati; in questo senso va sottolineato che il territorio intorno all'area dell'impianto è ricco, come ampiamente evidenziato, di testimonianze di civiltà di varia natura ed appartenenti ad epoche diverse, che costituiscono una delle matrici del paesaggio, insieme agli elementi naturali che lo caratterizzano;

l'impianto risulta anche in contrasto con le Linee Guida 4.4.1 del PPTR e con gli obiettivi di qualità predisposti dalle specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 5.3 (Tavoliere) - Sezione C2 dello stesso. Si inserisce, infatti, in un paesaggio agrario caratterizzato da visuali aperte dominate da vasti seminativi e pascoli, nonché da corsi d'acqua pubblica "Vallone del Finocchio e Vallone di Foraggiane" e "Vallone di San Pietro", "Vallone Passo di Bove" e "Canale della Botte", da tratturi della transumanza ("Regio Tratturo Celano Foggia" e dal "Regio Braccio Nunziatella Stignano"), dalla presenza di importanti testimonianze della stratificazione insediativa (nello specifico Masseria Mancini, Masseria Calzone, Masseria Celozzi 2, Masseria la Mezzana, Masseria Tirri, Masseria Zuppetta, Masseria Tufarolo, Masseria Andreana 2, Masseria Trotta, Masseria De Luca, Masseria Celozzi, Masseria Buonamico, Masseria Ruta, Masseria Culnio, Masseria Simone,



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V

Masseria Andreana, Masseria Sculgola, Masseria Andreani, Masseria Palese, Masseria Finocchito.), segni antropici, questi, di elevato valore storico-culturale individuati dal PPTR (approvato con Deliberazione n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015);

la realizzazione dell'impianto eolico in esame inoltre andrebbe a contrastare con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento, quindi con lo Scenario strategico del PPTR stesso. Si segnalano altresì le seguenti non conformità dovute al fatto che non sarebbe garantita la riproducibilità delle invariante strutturali nelle Figure territoriali ricadenti dell'AVI di 20 km, come di seguito evidenziato:

Ambito "Tavoliere" - Figure territoriali "Lucera e le serre dei Monti Dauni", e "La piana foggiana della Riforma"

INVARIANTE

- Il sistema agro-ambientale dell'Alto Tavoliere;
- Il sistema agro-ambientale del Tavoliere

CRITICITA'

- localizzazioni in campo aperto di **impianti fotovoltaici e pale eoliche** che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere.

REGOLE DI RIPRODUBILITA'

Dalla salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità delle serre cerealicole dell'Alto Tavoliere; **evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale), anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica**

Ambito "Tavoliere" - Figura territoriale "La piana foggiana della Riforma" e Il Mosaico di San Severo", e "Lucera e le serre dei Monti Dauni"

INVARIANTE

- Il sistema dei principali lineamenti morfologici del Tavoliere;
- Il sistema dei principali lineamenti morfologici dell'Alto Tavoliere;

CRITICITA'

Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare **FER**;

REGOLE DI RIPRODUBILITA'

Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;

Ambito "Monti Dauni" - Figura territoriale "la bassa valle del Fortore", "La media valle del Fortore" e "I Monti Dauni settentrionali"

INVARIANTE

- Il sistema dei principali lineamenti morfologici della basse valle del Fortore;
- Il sistema dei principali lineamenti morfologici della media valle dell'Fortore;
- Il sistema dei principali lineamenti è costituito da: il crinale della catena

CRITICITA'

Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, **in particolare eolico e fotovoltaico**;

REGOLE DI RIPRODUBILITA'

Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;

Localizzazioni sui versanti di impianti fotovoltaici e pale



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

*appenninica e dalla successione
di controcrinali che degradano
verso il Tavoliere;* **eoliche**
*che rappresentano elementi di
forte impatto paesaggistico;*

CONSIDERATO che la società proponente avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10-bis della legge 241/90, con nota del 11/09/2020 ha presentato, tramite PEC, le proprie Osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di compatibilità ambientale;

ACQUISITO in merito il parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia con nota prot. n. 7065 del 25/09/2020 ed il parere del Servizio II prot. 32259 del 05/11/2020;

VALUTATE nei seguenti termini le Osservazioni medesime, in riferimento ai punti del documento pervenuto:

- *in riferimento agli aspetti archeologici* in riferimento a quanto si osserva alla **pagina 1** delle Osservazioni, occorre preliminarmente precisare che, a differenza di quanto affermato dal Proponente, i pareri espressi della Soprintendenza competente e dalla Direzione Generale non sono basati sulle "risultanze delle indagini archeologiche preventive", in quanto la procedura di valutazione di cui al comma 8 dell'articolo 25 non è stata attivata. Oggetto di valutazione sono stati gli elaborati progettuali previsti dal comma 1, ovvero la documentazione raccolta su quanto già noto e da ricognizioni effettuate. La valutazione degli elaborati progettuali è di stretta competenza della Soprintendenza che, anche sulla base della conoscenza del territorio frutto del quotidiano lavoro di tutela, può variare con cognizione di causa, previa opportuna motivazione, il grado di rischio indicato nella Relazione di progetto;
- sulla base di quanto si afferma alle **pagine 3-10** delle Osservazioni, si rappresenta che di fatto le principali criticità riscontrate dalla Soprintendenza competente ricadono principalmente all'interno delle aree classificate come a rischio "medio" e non "basso", come erroneamente sostenuto dal proponente In ogni caso. La particolarità della valutazione di rischio archeologico è quella di non poter avere un immediato riscontro dell'esistenza di contesti sepolti, non ancora noti perché mai intercettati. Ciò nonostante si continua a rilevare la criticità dell'intervento, che va ad incidere su un territorio caratterizzato da un'alta concentrazione di evidenze archeologiche attestanti una frequentazione databile dal Neolitico fino al Medioevo, basandosi su quanto è noto dalle fonti e dalla letteratura specialistica, registrato nella carta Archeologica della Regione Puglia e in parte verificato nel corso delle ricognizioni effettuate in occasione della redazione dell'elaborato di Verifica preventiva Interesse Archeologico; deve anche essere considerato inoltre che, nonostante le ricognizioni di superficie siano state effettuate in un periodo favorevole, in alcuni tratti la visibilità dei suoli era scarsa o addirittura insufficiente. Il proponente afferma poi che la bassa densità del materiale in dispersione, considerate le arature frequenti, non consente di affermare con certezza che il sito conservato in subsidenza coincida con l'area di dispersione. A tale proposito va rimarcato che proprio le arature frequenti possono essere la causa dello scarso numero di frammenti rintracciabili in superficie. In aggiunta va detto che la presenza di frammenti costituisce un forte indizio della presenza di depositi e strutture in subsidenza ma non fornisce dati certi rispetto all'effettiva ampiezza del sito archeologico, che potrebbe essere molto più ampio di quanto ipotizzabile sulla base dei dati a disposizione. Di conseguenza, risulta corretta l'interpretazione della Soprintendenza che non ritiene sufficiente a scongiurare il rischio di danneggiamenti di beni archeologici l'esigua distanza fra area di dispersione ed opere da effettuare.

In merito all'aerogeneratore **T1**, il fatto stesso che non si possa affermare con certezza che il sito attestato dallo spargimento di materiale sporadico in superficie, verosimilmente conservato in subsidenza, non interferisca con l'area di installazione dell'aerogeneratore, lascia presumere che possa sussistere una



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Or



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V

possibile interferenza tra i due. Si rammenta che il rinvenimento di materiale sparso superficiale è proprio uno degli indicatori sui quali ci si basa per valutare l'entità del rischio archeologico. È ovvio che le aree di frammenti sparsi non vengono tutelate in quanto tali ma sono indizio della presenza nel sottosuolo di depositi antropici e, quasi sicuramente, di strutture archeologiche ad essi correlate.

Il proponente inoltre, affermando che *"solo attraverso indagini dirette sia possibile stabilire la reale interazione dell'impianto eolico con le evidenze, al momento solo ipotizzate"*, sembra ritenere che l'esecuzione di indagini saggi o scavi archeologici preventivi basti a scongiurare danneggiamenti al patrimonio archeologico. In realtà, come anche rammentato dalla Soprintendenza, lo scavo archeologico, per sua natura distruttivo, se effettuato con finalità diverse da quelle della ricerca costringe necessariamente gli archeologi ad operare con criteri e tempistiche spesso contrari alle esigenze scientifiche e, all'esito delle indagini, la Soprintendenza è spesso costretta ad effettuare scelte drastiche riguardo al mantenimento *in situ* di strutture, spesso non suscettibili di traslazioni. Il proponente suggerisce poi che *"sulla base di dati più certi, ottenibili mediante un approfondimento d'indagine, si potrebbe valutare inoltre lo spostamento dell'aerogeneratore al fine di salvaguardare le evidenze potenzialmente presenti nell'area"*. Al proposito si sottolinea che per garantire una corretta tutela non sarebbe sufficiente lo spostamento dell'aerogeneratore che interferisce con un sito archeologico eventualmente rinvenuto nel corso dei lavori, in quanto in vista di una futura valorizzazione di tale contesto sarebbe necessario evitare anche che ne *"sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro"*, in attuazione di quanto disposto dall'art. 45 del Codice dei Beni Culturali. Analoghe considerazioni valgono per le osservazioni avanzate in merito all'aerogeneratore **T6**.

In merito all'aerogeneratore **T7**, le esigue distanze di 30 e 111 mt dal sito CVP01, corrispondente a un villaggio neolitico noto da fotointerpretazioni, non risultano per nulla sufficienti a garantire la salvaguardia del sito archeologico e conferma le forti criticità già evidenziate da questo Ufficio circa la compromissione dello stesso sito in quanto gli insediamenti neolitici potrebbero presentare, come di consueto, più *compounds* caratterizzati da uno o più fossati concentrici, non sempre rilevabili dalla sola aero-fotointerpretazione. Tale elemento consente di non configurare come fattore discriminante le distanze del sito dall'aerogeneratore **T7** e dal relativo **cavidotto di connessione**. Stesso discorso valga per la distanza irrisoria di 50-60 m del sito TRM03 dal **cavidotto di interconnessione verso la Stazione Elettrica**.

Le aree di dispersione di materiale archeologico SP1, SP2, SP3, SP4, SP6, SP7 e UT3 individuate da ricognizione, così come il Tratturo "Nunziatella-Stigano", risultano in pratica a ridosso del **cavidotto di interconnessione verso la Stazione Elettrica** e quindi è pressoché certa l'interferenza dello stesso con la presenza nel sottosuolo di depositi antropici e, quasi sicuramente, di strutture archeologiche ad essi correlate.

Per quanto riguarda l'esigenza di preservare i depositi archeologici ed il richiamo alla Convenzione de La Valletta, pur convenendo sull'assenza di una normativa attuativa, risulta chiaro che avendo ratificato detta Convenzione con la L. 57 del 29.04.2015 lo Stato Italiano ha fatto suoi i principi generali in essa contenuti. Di conseguenza tale richiamo non può essere considerato infondato e deve essere inteso come un riferimento alla necessità di evitare l'utilizzo incongruo dello scavo d'emergenza. Tale pratica infatti, essendo condizionata dalla realizzazione dei lavori e non finalizzata alla ricerca, risulta soggetta a considerazioni economiche che costringono a indagare solo parzialmente i contesti intercettati, peraltro fortemente penalizzati dalla vicinanza delle opere costruite.

In merito al riferimento ad un altro impianto eolico nel territorio di Ascoli Satriano (FG) di cui alle **pagine 5, 6 e 7 delle Osservazioni**, questa Direzione generale osserva che gli elementi oggetto di analisi,



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

22

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V

fanno riferimento a specifici assetti vincolistici, alla lettura dei principali elementi di progetto nonché all'analisi del contesto paesaggistico di riferimento (e alla sua lettura al momento preciso della valutazione); appare dunque evidente che la valutazione dell'opera non possa essere formulata in analogia a quanto già approvato o realizzato in un momento storico differente, con condizioni normative variate nel tempo e in una situazione di minore saturazione territoriale.

Per quanto concerne, invece, i Tratturi "Celano-Foggia" e "Nunziatella-Stignano", si ribadisce che questi rappresentano una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica a oggi, seppur già antropizzati. L'utilizzazione di tali percorsi a sede di cavidotto per linea elettrica determinerebbe un'alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche, quand'anche già intervenute in precedenza. Giova rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie all'inserimento de "La Transumanza" come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO, ufficializzato in data 11/12/2019.

Il Proponente infine "pur prendendo atto della significatività archeologica del territorio" afferma che "l'assistenza archeologica continua durante le attività di scavo per la realizzazione delle opere in progetto, infatti, consentirebbe la tutela e la conservazione delle eventuali evidenze archeologiche rinvenute al di sotto delle quote di campagna." A tale proposito si ricorda che l'assistenza archeologica in corso d'opera è un'attività consentita solo in particolari circostanze, dal momento che ovviamente non rientra nelle metodologie previste per l'archeologia preventiva: scopo di questa è infatti prevenire da una parte lo spreco di risorse pubbliche causato dall'aumento dei costi di progettazione e dei tempi di realizzazione, dall'altra la distruzione di depositi archeologici, limitandone al massimo lo scavo.

Si rammenta inoltre che "l'esecuzione di saggi archeologici finalizzati all'accertamento della presenza di stratigrafie antiche" non è una "prassi consolidata" ma deriva dalla corretta applicazione della normativa in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico: la facoltà di richiedere ulteriori indagini invasive (saggi, sondaggi etc.), attivando quindi la procedura di cui all'articolo 25, comma 8 del Codice appalti, è in capo al Soprintendente che, come sopra ricordato, valuta l'opportunità di procedere o meno sulla base di valutazioni tecnico scientifiche.

Infine, per quanto riguarda la presunta differenza di trattamento si rappresenta che la presenza di altri campi eolici nel medesimo territorio non può di per sé costituire un avallo alla costruzione di nuovi impianti: deve anche essere considerato il fatto che un eccessivo affollamento di aerogeneratori muta irrimediabilmente la percezione di un paesaggio archeologico che ancora conserva caratteristiche antiche nell'utilizzo dei terreni e nel popolamento.

Alle **pagine 8-9**, il Proponente afferma: "Si osserva, inoltre, come molte delle evidenze elencate nella comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza siano rappresentate da aree di frammenti e non da strutture in posto. Nel parere non viene chiarito se le aree di dispersione dei materiali corrispondano con certezza a siti archeologici sepolti o piuttosto costituiscano semplicemente un elemento indicatore delle potenzialità archeologiche del territorio. Trattandosi di aree soggette a frequenti arature, non si può escludere che i materiali in dispersione siano stati trasportati da una zona posta a sufficiente distanza dalla sede degli aerogeneratori. I dati a disposizione se da un lato attestano la potenzialità archeologica dell'area, dall'altro non consentono di valutare la precisa localizzazione e consistenza del contesto"

Basta qui rimarcare quanto detto sopra riguardo l'affidabilità delle aree di frammenti sparsi come più che valido indizio della presenza nel sottosuolo di depositi antropici e, quasi sicuramente, di strutture archeologiche ad essi correlate.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V

Più volte all'interno delle osservazioni, infine, il Proponente afferma di ritenere che solo attraverso indagini dirette sia possibile stabilire la reale interazione dell'impianto eolico con le evidenze, solo ipotizzate, e richiama la possibilità di esecuzione di saggi preventivi o di attivazione della sorveglianza archeologica continuativa ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Ebbene, l'esecuzione di scavi per accertare la presenza dei depositi archeologici nel sottosuolo prospettata dal Proponente non può essere considerata come soluzione risolutiva della problematica archeologica. Infatti, bisogna tenere sempre presente che lo scavo archeologico è un'operazione irreversibile e distruttiva, in quanto elimina i depositi archeologici e i contesti stratigrafici. Nel caso dell'archeologia preventiva poi le indagini, essendo condizionate dalla realizzazione delle opere e non finalizzate alla ricerca, risultano fortemente limitate da considerazioni economiche e non scientifiche e, sovente, i contesti restano solo parzialmente indagati e fortemente penalizzati dalla vicinanza delle opere costruite;

- per quanto attiene gli aspetti legati ai *beni architettonici e paesaggio* e in riferimento a quanto si osserva a **pagina 11** delle Osservazioni è opportuno in generale ribadire che la disposizione planimetrica su due allineamenti quasi paralleli e la distanza tra di essi non scongiura l'effetto selva che risulta notevolmente variabile nel suo impatto sul paesaggio in funzione del punto di osservazione e, ovviamente, in relazione alla sovrapposizione prospettica rispetto ad altri impianti esistenti come risulta evidente dalla fotosimulazione riportata a pag. 75 del SIA. Ciò è riscontrabile appunto nella vista da *Castel Fiorentino*, bene tutelato ai sensi della Parte II del D. Lgs. n. 42 del 2004 e collocato anche all'interno di un'area di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 42 del 2004 per effetto del D.M. 01/08/1985, che riconosce per la zona circostante la città medievale di Fiorentino e per l'antico insediamento sito in collina "*un quadro di eccezionale valore paesistico-ambientale visibile da più punti di vista*". La sua posizione orografica privilegiata permette, dunque, di cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi e del territorio circostante col quale costituisce un sistema integrato pertanto la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio circostante costituiscono un obiettivo essenziale per la sua stessa tutela;

In merito alla vista da *Casalvecchio di Puglia* e dalla *Torre dei Briganti* appare poco contestabile la netta visibilità degli aerogeneratori anche sulla base delle fotosimulazioni fornite dal proponente, quand'anche non si prendesse in considerazione l'"effetto selva" comunque prodotto;

- per quanto attiene l'interferenza dell'impianto con il sistema delle masserie, di cui alle **pagine 13-26** delle Osservazioni, è opportuno chiarire preliminarmente che il cattivo stato di conservazione in cui versano le masserie che si trovano in prossimità degli aerogeneratori di progetto non esclude la necessità che esse vengano salvaguardate in quanto testimonianza di un'architettura rurale tipica dei luoghi dove sono ancora perfettamente riconoscibili tipologia e caratteri costruttivi tanto che vengono segnalate dal PPTR come *Ulteriori contesti*, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e) del D. Lgs n. 42 del 2004, come *Testimonianze della stratificazione insediativa (Siti storico-culturali)*; si sottolinea inoltre che l'art. 77 delle NTA del PPTR chiarisce la necessità di assicurare la conservazione e valorizzazione delle componenti culturali e insediative in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono. Pertanto la tutela e valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali immobili sono inseriti, investe anche la natura e la significatività del rapporto con il loro intorno espresso sia in termini ambientali, sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva. Le fotosimulazioni di progetto riportate nelle Osservazioni del proponente rappresentano un territorio che, al contrario, subirebbe un forte impatto dal punto di vista della percezione del paesaggio e la realizzazione di aerogeneratori con un'altezza complessiva pari a 241 m. segnerebbe la presenza di un



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V

forte elemento detrattore del paesaggio e causa di ineludibile compromissione; inoltre le analisi dal territorio molisano, richieste a titolo di integrazioni dall'ufficio scrivente in quanto non erano state prodotte dal proponente, sono state prese in considerazione nella comunicazione dei motivi ostativi a pag. 7, contrariamente a quanto sostenuto nelle Osservazioni a pag. 26;

- per quanto attiene il contrasto con le strade a valenza paesaggistica, di cui alle **pagine 27-30** si ribadisce che la distanza prevista tra gli aerogeneratori in progetto non garantisce la salvaguardia dei valori percettivi. Dalla fotosimulazione di progetto riportata alla pagina 29, infatti, è possibile osservare che l'inserimento degli aerogeneratori, alcuni prossimi alla SP 10, comporta una visibile alterazione della percezione del contesto paesaggistico direttamente in contrasto con quanto previsto al richiamato art. 86 delle NTA del PPTR sottolinea la necessità di salvaguardare *"la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario"*. Appare del tutto evidente che la realizzazione di un parco eolico, interamente visibile lungo il tracciato di una strada a valenza paesaggistica segni l'inserimento di un elemento detrattore del paesaggio e ne impedisca la sua valorizzazione; a partire da questi punti di vista privilegiati per la fruizione pubblica e lenta dei paesaggi, infatti, sarebbe ancora più evidente la modificazione fisico-percettiva dei luoghi interessati dall'intervento e dei valori culturali e paesaggistici che essi esprimono e che al momento non risultano significativamente compromessi dalla realizzazione di altri impianti;

- rispetto a quanto osservato a pag. 31, risulta evidente che ogni progetto di impianto eolico va considerato in modo specifico e la sua valutazione non può essere paragonata con altre valutazioni su impianti analoghi, anche, ad esempio, solo a causa del decorrere del tempo che ha portato nel territorio ad un cumulo rilevante di impianti eolici;

- in relazione al contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi di qualità del PPTR puntualmente analizzati nella comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. con nota prot. 23958 del 11/08/2020, si ritiene inequivocabile che un territorio ricco di testimonianze dell'evoluzione storico-insediativa e di significativi elementi di rilevanza paesaggistica, ancor più se già fortemente interessato e compromesso dalla presenza di altri impianti FER, possa subire modifiche irreversibili al proprio assetto morfologico-paesaggistico con l'inserimento degli aerogeneratori di progetto che causerebbero l'ennesima compromissione a discapito degli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione che è compito di questa Direzione generale perseguire e garantire;

- non sono condivisibili le osservazioni del proponente sulla geografia del Tavoliere in quanto l'impianto si colloca nell'Alto Tavoliere, sistema geografico 150-300 m s.l.m.) contraddistinto da un'alternanza di terrazze (o, talvolta, di modeste dorsali) e da ampie valli fluviali con orientamento sud-ovest/nord-est (ossia discendenti dai Monti della Daunia verso il Gargano); diversamente dal Basso Tavoliere che presenta, invece, zone a morfologia pianeggiante o solo debolmente ondulata con pendenze deboli e quote che non superano i 150 metri; le Regole di riproducibilità inoltre fanno esplicito riferimento alla *"salvaguardia del carattere tipico di apertura delle serre ceralicole dell'Alto Tavoliere evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori"*; parimenti, l'Alto Tavoliere è citato nelle Invarianti strutturali; in merito all'alterazione dei profili morfologici e delle scarpate va di nuovo rilevato che in massima parte gli aerogeneratori sono previsti lungo pendii pronunciati, per cui risulta difficile che la loro costruzione e la loro collocazione non provochi alterazioni di tali profili; tanto più che sei aerogeneratori su otto interessano in senso longitudinale due valloni paralleli orientati sud-ovest/nord-est.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo


DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

RITENUTO pertanto di dover richiamare, ribadire e confermare quanto già formulato nel merito con nota prot. 23958 del 11/08/2020, relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni delle Soprintendenze ABAP competenti e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Renvico Italy S.r.l., nel corso del procedimento, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Renvico Italy S.r.l., per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 8 aerogeneratori della potenza complessiva pari a 33,6 MW, sito nel comune di Casalvecchio di Puglia (FG) e relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel comune di Torremaggiore (FG).

Il responsabile del procedimento 
U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri
(tel. 06/6723.4831 - francesco.eleuteri@beniculturali.it)

Il funzionario istruttore 
Arch. Gilda Di Pasqua
(tel. 06/6723 4166 - gilda.dipasqua@beniculturali.it)

*)Per IL DIRIGENTE

(Arch. Roberto BANCHINI)

Il Funzionario architetto

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

(*) Giusta delega prot. n. 35171 del 01/12/2020.

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica GALLONI



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it